

**Comune
di Ollastra**



**Provincia
di Oristano**

COPIA

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Determinazione n. 13 del 11.02.2021 (n. generale 71)	OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI FUNZIONALE ALL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER MINORI, MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI, MADRI CON MINORI, GIOVANI ADULTI, ANZIANI E DISABILI. APPROVAZIONE. –
---	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Sindaco n. 7 in data 01.02.2021 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Servizio Amministrativo.

Richiamati i seguenti atti:

- lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 51 del 29/11/2000 e ss. mm. ii.;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 48 del 8/04/2010 e ss. mm. ii.;
- il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 09.11.2017;
- il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza 2020-2022, approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 6 del 30.01.2020;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 1 del 27.03.2013;
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ollastra, approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 111 del 30 dicembre 2013.

Visti:

- il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il Decreto sindacale n. 2 del 11.01.2021 di nomina del Segretario comunale, Dr.ssa Maria Bonaria Scala, di Responsabile per la prevenzione della corruzione ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e di Responsabile per la trasparenza del Comune di Ollastra

Dato atto che:

- l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del procedimento dott.ssa Claudia Defraia;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse;
- il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel *Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni*, approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 27/03/2013.

Visti:

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" è la legge nazionale finalizzata a promuovere interventi sociali, assistenziali e sociosanitari integrati che garantiscano un aiuto concreto alle persone e alle famiglie in difficoltà.
- la L.R. 23 dicembre 2005 n. 23 "Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali" e del relativo Regolamento di attuazione di cui all'art. 43, approvato con D.P.G.R. n.4/08, in attuazione alla suddetta legge nazionale, definisce l'organizzazione e il funzionamento delle strutture sociali, le procedure per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle strutture residenziali e a ciclo diurno, i criteri per la valutazione della capacità economica dei destinatari, nonché la composizione e il funzionamento degli organismi di consultazione, partecipazione, concertazione e monitoraggio previsti dalla medesima legge. Le strutture di cui al Regolamento predetto sono gestite da soggetti pubblici e privati e sono rivolte a: a) minori e giovani adulti per interventi sociali, sociosanitari, educativi, integrativi o temporaneamente sostitutivi della rete familiare; b) persone con disturbo mentale per interventi sociali e sociosanitari di carattere riabilitativo integrato e di sostegno nel progetto di vita indipendente; c) persone con disabilità per interventi finalizzati al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia; d) anziani, per interventi sociali e sociosanitari finalizzati al mantenimento e al recupero di abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia, dell'identità, dell'orientamento spazio-temporale; e) persone con problematiche psico-sociali che necessitano di interventi di sostegno nel loro percorso di inclusione sociale; f) soggetti senza fissa dimora, nuclei familiari in presenza di minori e/o soggetti fragili, colpiti da provvedimenti di sgombero;
- la D.G.R. n. 57/3 del 29.10.2018 avente ad oggetto "Requisiti specifici per le singole tipologie di strutture sociali e disposizioni su autorizzazioni, accreditamento. Linee guida. L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 e Decreto del Presidente della Regione n. 4/2008. Approvazione definitiva" che, fermo restando quanto previsto dal Regolamento di attuazione di cui all'art. 43 della L.R. n. 23/2005, approvato con D.P.G.R. n.4/08, ha ridefinito i requisiti strutturali, organizzativi e del personale per ciascuna delle tipologie di strutture sociali.
- il codice civile ex art. 403 "Intervento della pubblica autorità a favore dei minori", con il quale si prevede la possibilità di interventi urgenti di "messa in sicurezza", in caso di maltrattamenti e/o gravi negligenze che mettono in pericolo la salute psico-fisica dei minori.

Dato atto che:

- l'Amministrazione comunale partecipa alla spesa della retta nei casi di reddito insufficiente, per gli utenti per i quali è stato previsto, previa valutazione degli operatori sociali, l'inserimento ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 23/2005 e relativo Regolamento di attuazione;
- l'inserimento nelle strutture residenziali integrate è definito dalla Unità di Valutazione Territoriale della Azienda Sanitaria Locale di competenza, che individua il livello di assistenza più adeguato, sulla base di indirizzi e criteri definiti dalla Giunta regionale e della effettiva capacità della struttura ad assicurare integralmente le prestazioni previste nel piano personalizzato di assistenza;
- la titolarità delle funzioni relative all'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali a favore dei minori è attribuita ai Comuni ai sensi del D.P.R. n.616/1977, del D.lgs. n.112/98, della L.R. 23/05 e del relativo Regolamento di attuazione; -
- il Servizio Sociale è investito del potere di allontanamento di un minore dal contesto familiare, anche in collaborazione con altri Servizi (ASL, USSM, Forze dell'Ordine ecc.), attivando il collocamento più adeguato alla situazione specifica e che tali interventi vengono attivati, prevalentemente, su mandato dell'Autorità Giudiziaria e, solo in situazioni di grave pericolo per l'integrità fisica e psichica del minore, vengono adottati provvedimenti amministrativi che prevedono il collocamento in comunità sino a diversa disposizione dell'A.G., ai sensi dell'art. 403 del C.C.;
- il Tribunale per i Minorenni e/o il Tribunale ordinario intervengono nei casi in cui si ravvisa una situazione di pregiudizio per il minore, al fine di adottare misure limitative della responsabilità genitoriale volte a garantire allo stesso la necessaria tutela e protezione;
- nel contesto territoriale regionale e nazionale vi sono una molteplicità di strutture che possono essere gestite da Istituzioni Pubbliche, organismi del terzo settore, Fondazioni Private ed Enti religiosi, finalizzate all'obiettivo dell'accoglienza, assistenza e formazione di minori, giovani, anziani e disabili che vivono e soffrono situazioni di forte disagio socio-familiare, realizzando per loro specifici percorsi di riabilitazione e supporto di natura socio-sanitaria e socio-educativa.

Vista la D.G.R. n. 57/3 del 29.10.2018 avente ad oggetto “*Requisiti specifici per le singole tipologie di strutture sociali e disposizioni su autorizzazioni, accreditamento. Linee guida. L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 e Decreto del Presidente della Regione n. 4/2008. Approvazione definitiva*” che, fermo restando quanto previsto dal Regolamento di attuazione di cui all’art. 43 della L.R. n. 23/2005, approvato con D.P.G.R. n.4/08, ha ridefinito i requisiti strutturali, organizzativi e del personale per ciascuna delle tipologie di strutture sociali come

sottoelencate:

A – COMUNITA’ DI TIPO FAMILIARE E GRUPPI DI CONVIVENZA

A.1 Casa famiglia

A.1.1 Casa famiglia per minori e giovani adulti

A.1.2 Casa famiglia per adulti

A.2 Gruppi di convivenza

A.3 Gruppi appartamento

A.4 Comunità di pronta accoglienza

A.4.1 Comunità di pronta accoglienza per minori

A.4.2 Comunità di pronta accoglienza per adulti

B – STRUTTURE RESIDENZIALI A CARATTERE COMUNITARIO

B.1 Comunità di accoglienza per minori

B.2 Comunità di sostegno a gestanti e/o madri con bambino

B.2.A Comunità di Sostegno e alloggi per donne vittime di violenza

B.3 Comunità alloggio per anziani

B.4 Residenze comunitarie diffuse per anziani

B.5 Comunità residenziali per persone con disabilità e per il “Dopo di noi”

B.6 Comunità per l’accoglienza di adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale

D – STRUTTURE A CICLO DIURNO

D.1 Centri di aggregazione sociale

D.2 Centri socio-educativi diurni

D.3 Centri famiglia

E – STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA

E.1 Nido d’infanzia

E.2 Micronido

E.3 Nido e Micronido Aziendale

E.4 Sezioni primavera e sezioni sperimentali

E.5 Servizi educativi in contesto domiciliare

E.6 Agrinidi

E.7 Spazio bambini

Considerato che l’ANAC, Agenzia Nazionale Anticorruzione:

- all’interno delle “Linee Guida per l’affidamento di servizi a Enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali”, approvate con Deliberazione n.32 del 20.01.2016, prevede all’art. 6 che “l’erogazione dei servizi alla persona può avvenire mediante diversi strumenti, rimessi alla scelta discrezionale, ma motivata, dell’amministrazione” e fra questi rientra l’affidamento a strutture autorizzate e/o accreditate e stabilisce al punto 6.1 che “la selezione del soggetto chiamato ad erogare il servizio deve avvenire garantendo adeguati livelli di trasparenza, previa valutazione della sussistenza di requisiti di onorabilità e di capacità professionale e tecnica adeguata”;
- nelle medesime linee guida ha qualificato l’accreditamento come il “sistema che consente agli utenti l’acquisto diretto delle prestazioni dagli Enti accreditati che quindi sono posti in concorrenza tra di loro, con conseguente stimolazione del confronto competitivo, nonché uno strumento di promozione e miglioramento della qualità dei servizi”;
- con Delibera n.966 del 14.09.2016 il Consiglio ha ritenuto che i principi affermati nella Deliberazione n.32 del 20.01.2016, seppur adottata in vigore del D.Lgs. n.163/2006, possono ritenersi validi anche in vigore del D.Lgs. n.50/2016 e nello specifico afferma che la scelta di erogazione dei servizi alla persona è rimesso alla discrezionalità dell’Amministrazione precedente, che ben può scegliere di ricorrere al convenzionamento basato sul sistema dell’Accreditamento dell’operatore economico, in luogo dell’Affidamento in appalto del servizio.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 11.02.2021 avente per oggetto “Servizio di accoglienza residenziale e semiresidenziale per minori, minori stranieri non accompagnati e madri con

minori, giovani adulti, anziani e disabili in strutture residenziali - Attivazione sistema di accreditamento degli operatori economici. Indirizzi agli uffici precedenti”, che ha fornito, conformemente alle disposizioni emanate in materia, gli indirizzi agli uffici comunali precedenti in ordine alla formazione di apposito *Elenco* di operatori economici, avente natura aperta e soggetto ad aggiornamento almeno annuale, possibili erogatori dei servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziale per *minori, minori stranieri non accompagnati e madri con minori, giovani adulti, anziani e disabili*, articolato per tipologia di offerta, che consenta l’inserimento di detti soggetti, in possesso di Autorizzazione al funzionamento e Accreditamento della struttura residenziale, o almeno con procedura avviata, ubicati nel territorio della Regione Sardegna e volto alla stipula di apposite convenzioni.

Ritenuto, pertanto opportuno procedere alla costituzione di un elenco di operatori qualificati fornitori di servizi di accoglienza per minori, minori stranieri non accompagnati, madri con minori, giovani adulti, anziani e disabili già in possesso delle prescritte autorizzazioni per l’esercizio delle rispettive attività (Autorizzazione al funzionamento e Accreditamento della struttura residenziale, o con procedura avviata), ubicati prioritariamente nel territorio della Regione Sardegna per garantire l’adeguatezza dell’intervento educativo assistenziale, i quali dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Requisiti di ordine generale: assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016:
 - o Iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) competente territorialmente per il ramo di attività oggetto dell’appalto (o analogo registro professionale dello Stato di provenienza per le imprese non aventi sede in Italia);
 - o - Iscrizione al Registro Regionale delle Cooperative sociali di cui all’art. 2 della L.R. n. 16/97 (tale requisito è richiesto solo per le Cooperative Sociali e loro Consorzi, costituite ai sensi della L. n. 381/91 e della L.R. n. 16/97), con l’indicazione del numero, sezione e categoria di iscrizione. Per le Cooperative sociali e i loro raggruppamenti o consorzi aventi sede legale nel territorio di altre Regioni o paesi stranieri che non hanno ancora istituito l’albo regionale previsto dalla legge n. 381/1991, è necessario documentare il possesso dei requisiti che consentirebbero l’iscrizione all’albo Regionale della Sardegna.
- Requisiti di capacità tecnica – professionale: possesso o disponibilità di una struttura per l’accoglienza di soggetti di cui all’art. 2, lett. a) b) c) d) e) f) del *“Regolamento di attuazione dell’articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione”*, autorizzata al funzionamento e accreditata, o in fase di accreditamento, secondo la normativa dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Ritenuto, ai fini della formazione della graduatoria, oltre alla verifica dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale, di procedere alla valutazione secondo le modalità di seguito indicate:

1. sulla retta offerta e sui servizi erogati, dando priorità alle strutture che applicano le rette più basse, onnicomprensive;
2. in caso di parità di retta influiranno sulla valutazione i maggiori servizi offerti
3. in caso di ulteriore parità di retta e di parità nei servizi offerti verrà applicato il criterio della rotazione.

Dato atto che l’elenco costituito sarà soggetto ad aggiornamento con cadenza annuale e gli operatori economici possono presentare istanza di iscrizione entro il mese di ottobre di ogni anno. Le istanze saranno valutate entro il mese di dicembre dell’anno di presentazione dell’istanza e l’operatore economico verrà iscritto nell’elenco a decorrere dal 01 gennaio dell’anno successivo.

Visto l’allegato Avviso pubblico e la relativa modulistica.

Ritenuto di dover procedere ad approvare il suddetto avviso, disponendo altresì che lo stesso venga pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione e ne venga data ampia pubblicità attraverso i mezzi di informazione.

Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e ss.mm.ii..

Visti il D. Lgs. 118/11 e il D.Lgs. 126/14.

Visto il D.Lgs. 50 del 18.04.2016.

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Visto il bilancio di previsione 2021/2023 approvato con deliberazione di C.C. n. 38 del 22.12.2020.

Vista la proposta del Responsabile del procedimento ed espresso parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, introdotto dalla L. 213/2012.

DETERMINA

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale.

Di avviare le procedure per la formazione di un Elenco di operatori economici funzionale all'erogazione del Servizio di accoglienza residenziale e semiresidenziale per minori, minori stranieri non accompagnati, madri con minori, giovani adulti, anziani e disabili presso strutture residenziali.

Di approvare l'avviso pubblico, la relativa modulistica e lo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra le parti allegati quale parte integrante del presente atto.

Di stabilire il termine del 17.03.2021 per la presentazione delle istanze.

Di dare atto che:

- l'Elenco, raccoglierà tutti gli operatori in possesso dei requisiti richiesti che intenderanno proporsi per la fornitura degli interventi oggetto del presente avviso, nello specifico operatori economici qualificati, possibili erogatori dei servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziale in favore di minori, minori stranieri non accompagnati, madri con minori, giovani adulti, anziani e disabili, articolato per tipologia di offerta, già in possesso delle prescritte autorizzazioni per l'esercizio delle rispettive attività (Autorizzazione al funzionamento e Accreditamento della struttura residenziale, o con procedura avviata), ubicati nel territorio della Regione Sardegna;
- sono ammessi a presentare domanda per l'inserimento negli Elenchi i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 - Requisiti di ordine generale: Assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
 - Requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016:
 - - Iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) competente territorialmente per il ramo di attività oggetto dell'appalto (o analogo registro professionale dello Stato di provenienza per le imprese non aventi sede in Italia);
 - - Iscrizione al Registro Regionale delle Cooperative sociali di cui all'art. 2 della L.R. n. 16/97 (tale requisito è richiesto solo per le Cooperative Sociali e loro Consorzi, costituite ai sensi della L. n. 381/91 e della L.R. n. 16/97), con l'indicazione del numero, sezione e categoria di iscrizione. Per le Cooperative sociali e i loro raggruppamenti o consorzi aventi sede legale nel territorio di altre Regioni o paesi stranieri che non hanno ancora istituito l'albo regionale previsto dalla legge n. 381/1991, è necessario documentare il possesso dei requisiti che consentirebbero l'iscrizione all'albo Regionale della Sardegna.
 - Requisiti di capacità tecnica – professionale: possesso o disponibilità di una struttura per l'accoglienza di soggetti di cui al precedente art. 2, lett. a) b) c) d) e) f), del *“Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione”*, autorizzata al funzionamento e accreditata, o in fase di accreditamento, secondo la normativa dalla Regione Autonoma della Sardegna.
 - ai fini della formazione dell'elenco si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale,
 - l'elenco così costituito sarà soggetto ad aggiornamento con cadenza annuale;

Di dare atto che l'Avviso e la relativa modulistica saranno pubblicati all'Albo Pretorio on line del Comune di Ollastra all'indirizzo www.comune.ollastra.or.it.

Si attesta che il presente atto è stato redatto conformemente all'esito positivo dell'istruttoria del procedimento amministrativo cui si riferisce.

Il Responsabile del Procedimento
F.to A.S. dott.ssa Claudia Defraia

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to Dott.ssa Maria Bonaria Scala

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 15.02.2021.

Ollastra, 15.02.2021

Il Funzionario incaricato
F.to A.S. dott.ssa Claudia Defraia

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Ollastra, 15.02.2021

Il Funzionario incaricato
A.S. dott.ssa Claudia Defraia